

Legge regionale 24 agosto 1981 , n. 52 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1985

## **Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.**

### **CAPO III**

#### *Attività ed interventi particolari*

#### **Art. 13**

##### *Attività di ispezione*

Le attività di ispezione sui luoghi di lavoro vengono esercitate ai sensi delle leggi vigenti secondo le direttive da realizzarsi con le forme previste dall' articolo 5, commi sesto e ottavo, del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il Presidente della Giunta regionale, ai fini della proposta dei nominativi degli operatori cui dovrà essere attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell' articolo 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale dei criteri formulati dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.

#### **Art. 14**

##### *Strumenti informativi*

L' Unità Sanitaria Locale utilizza per la esecuzione degli interventi, oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i risultati dei seguenti strumenti informativi:

- mappe di rischio;
- questionari di gruppo omogeneo;
- registri dei dati ambientali e biostatici; nonché:
- le denunce e il registro degli infortuni;
- le schede sanitarie individuali dei servizi aziendali;

- le rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da altri istituti;
- ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.

## **Art. 15**

### *Formazione e aggiornamento professionale*

La Regione assume iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti al settore di prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, avvalendosi di Istituti Universitari, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di altri enti pubblici, ed eventualmente di altre istituzioni di riconosciuta qualificazione.

## **Art. 16**

### *Oneri a carico delle aziende*

Fino alla emanazione di specifiche norme a carattere nazionale, i costi degli interventi, richiesti dalle imprese e/o concordati tra imprese e lavoratori ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno carico alle aziende secondo le modalità da concertarsi tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori sulla base di tariffari uniformi.